



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE N.8 RIFIUTI
Cittadella Regionale località Germaneto – 88100 CATANZARO
Tel. 0961- 853632 rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Appalto per l'affidamento del servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti autorizzati di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai Codici CER: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, 20.03.03 e 20.03.99.

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 35, 59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 per le motivazioni di cui al Decreto a contrarre n. 11974 del 11/10/2016 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.

CIG: 6567177DE3

Il Bando di Gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data -----, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo committente www.regione.calabria.it/ambiente - Sezione Rifiuti - Bandi e Avvisi.

Il presente documento è costituito da:

- Disciplinare di gara, contenente la disciplina di dettaglio della procedura di gara, nonché:
 - o Allegato 1 Domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000;
 - o Allegato 2 DGUE (Documento di gara unico europeo) da compilare sul portale simap al seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>;
 - o Allegato 3 Modello Autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 che non sussistono motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
 - o Allegato 4 Modello di Offerta economica;

ART. 1 OGGETTO

Premesso che:

- ConO.d.C.D.P.C. n. 57 del 14/03/2013, pubblicata il 22/03/2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69, è stato disposto che *“Il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente (...) è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi”*, già in capo al Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria, tra dette competenze rientra quella di assicurare il conferimento dei rifiuti urbani in adeguati impianti di trattamento/smaltimento;
- il succitato subentro è intervenuto in un momento in cui il sistema di smaltimento dei rifiuti conosceva una situazione di estrema difficoltà. I sette impianti di TMB presenti sul territorio [Rossano (CS), Lamezia Terme (CZ), Catanzaro - Alli, Crotone, Gioia Tauro (RC), Siderno (RC), Sambatello (RC)]

non avevano la capacità per trattare la totalità dei rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio regionale, mentre le poche discariche pubbliche erano ormai prossime alla saturazione.

- Poiché tale situazione di sofferenza, nel settore dello smaltimento degli scarti di lavorazione, permane tuttora, vi è, l'assoluta urgenza di reperire disponibilità volumetriche di impianti di discariche, quantunque di natura privata, al fine di abbancare i rifiuti provenienti dai residui delle lavorazioni, per assicurare il continuo e corretto svolgimento di un servizio pubblico essenziale nonché la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente.

Tutto ciò premesso si precisa che l'oggetto della gara è costituito da un unico lotto e la procedura sarà espletata nel rispetto delle norme previste dal D. lgs. n.50/2016. La procedura di gara di che trattasi viene espletata per l'affidamento del servizio di smaltimento in impianti provvisti delle apposite autorizzazioni alla loro gestione (con riferimento alle necessità di smaltimento *essere muniti di Autorizzazione Integrata Ambientale* ai sensi di quanto previsto alla parte II del D.lgs. 152/2006, presenti nel territorio della Regione Calabria, dei rifiuti prodotti nella stessa ed individuati dai codici CER 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, 20.03.03 e 20.03.99, attraverso procedura aperta sopra soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 35, 59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.

Pertanto, le aziende, titolari di apposite autorizzazioni per l'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti presente nella Regione Calabria, con una certa disponibilità di abbanco utile per le attuali esigenze della stessa, possono formulare la propria offerta per il conferimento, onnicomprensivo di tutti gli oneri (ambientali, etc.) ad esclusione solo dell'IVA e dell'Ecotassa, per i codici **CER 19.05.01, CER 19.05.03, CER 19.12.12, CER 20.03.03, CER 20.03.99**, per come regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, per i codici CER 20.03.03 e CER 20.03.99, l'ecotassa sarà a carico dei Comuni conferitori e dovrà essere fatturata agli stessi.

ART. 2 NATURA E DURATA DEL CONTRATTO, INIZIO DEL SERVIZIO, IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto **si intende a misura**, avrà durata di **dodici mesi**, eventualmente **rinnovabili per altri 12 mesi**, nell'ipotesi che la disponibilità offerta consenta di raggiungere tale termine, ovvero, in assenza, sino alla sua concorrenza.

Il Dipartimento Ambiente e Territorio si riserva di ripetere l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi del comma 5 dell'art.63 del D. lgs n.50/2016. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il Dipartimento Ambiente e Territorio, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. N.50/2016.

Il Dipartimento Ambiente e Territorio, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. N.50/2016.

A puro titolo indicativo l'appalto ammonta a € 14.300.000,00 oltre IVA ed ecotassa.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ordine a possibili ed eventuali rischi da interferenza, sarà cura dei gestori attuali degli impianti, ove avverrà il carico, predisporre, in conformità al proprio D.U.V.R.I., quanto necessario per lo svolgimento in piena sicurezza del servizio. Non esistono pertanto oneri di interferenza per l'affidatario.

ART. 3 IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO -

L'espletamento del servizio in appalto avrà luogo nella Regione Calabria presso l'impianto indicato dall'affidatario.

ART. 4 INFORMAZIONI TECNICHE E QUANTITATIVI PRESUNTI

Per le informazioni di natura tecnica e relativamente ai quantitativi presunti, si rimanda alla consultazione del Capitolato Speciale d'appalto.

In fase operativa e comunque nell'ambito dell'importo contrattuale, le previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto potranno subire variazioni, anche in negativo a seconda delle necessità oggettive.

Per tale ultima eventualità l'affidataria dell'appalto non avrà nulla a pretendere in ordine alla mancata esecuzione del servizio.

Resta sin d'ora inteso che verranno riconosciute solo le quantità effettivamente trattate.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, costituiti, ai sensi dell'art.45 del D. lgs. N.50/2016 da:

- gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p);
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento) che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

5.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

Ai sensi dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 del D. lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento verticale di operatori economici, il mandatario dovrà eseguire le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Si precisa altresì che in conformità al comma 4 dell'art.48 del D. lgs.50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D. lgs. n.50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. lgs. n.50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto o, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati dall'art. 83 del D. lgs. n.50/2016 e richiamati dalla stazione appaltante avuto riguardo all'oggetto dell'appalto ed all'interesse pubblico da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall'art.80 del D. lgs. n.50/2016.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale

- non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati dalle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) comma 1 art.80 d.lgs n.50/2016;
- non trovarsi nelle condizioni per cui sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

Si precisa che l'esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del D lgs. n.50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs.vo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostantive previste dall'articolo 67 del D.Lgs.vo n. 159 del 2011;
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 precisando che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi dell'art.30 del D. lgs. n.50/2016, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.vo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs.vo n.50 del 18/04/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.

Si precisa altresì che la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora sussistano le situazioni indicate dal comma 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)- m) dell' articolo 80 del codice dei Contratti, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del suddetto codice, pertanto in caso di subappalto **tutti i subappaltatori dovranno rendere le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al commi 1 e 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)- m) del suddetto articolo;**

- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14 della legge n.383/2001 e s.m.i. relativo ai piani individuali di emersione;
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.13 comma 1 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248/2006;
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.41 del d. lgs n.198 dell'11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.44, comma 11 del D. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- l'insussistenza per l'operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list , della causa di esclusione, essendo in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010 n.78).

2) Requisiti di ordine speciale:

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale:

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 83 del D. lgs. N.50/2016, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

- essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione;

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art.83 comma 1 lettera b) del D. lgs. n.50/2016):

- Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono avere un fatturato annuo medio generale d'impresa pari ad € 3.000.000,00 relativamente agli ultimi tre esercizi approvati antecedentemente alla pubblicazione del bando, o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio, comprovabile su richiesta della SA da copia conforme dei bilanci o loro estratti oppure copia conforme all'originale delle dichiarazioni IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di cui all'art. 47 del D.Lgs.vo n. 50/2016 (1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio).

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art.89 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016 (ex articolo 49 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163);

c) Requisiti di capacità tecniche e professionale (art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs.vo n. 50/2016):

- avere effettuato nell'ultimo triennio, o nel periodo di attività qualora inferiore al triennio, servizi di caratteristiche analoghe a quello oggetto della gara, con buon esito e senza contestazioni, di importo complessivamente non inferiore ad 1.000.000,00 €/amo, da dichiarare nel modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) approvato dalla Commissione Europea con elencazione della tipologia dei servizi effettuati, del periodo di erogazione e del destinatario e dell'importo.

Fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

Relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c), in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti, nei modi previsti dal codice, da ciascun operatore economico raggruppato o raggruppando o dal consorzio e dagli operatori economici consorziati concorrenti ovvero da ciascun operatore consorziando, alla data di presentazione dell'offerta.

d) Requisiti di capacità di gestione ambientale (art. 87 comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016):

L'Impresa concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001) mediante:

1. dichiarazione di essere registrata EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS -), o di

essere in possesso di certificazione ISO 14001, in corso di validità, che dovranno essere comprovati da originali o copia conforme dei certificati stessi.

In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. In caso di consorzi di cui all'art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente.

In caso di consorzi stabili di cui all'art. 34 c.1 lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai consorziati esecutori.

Per quanto riguarda la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS si precisa che esse, non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi della deliberazione dell'AVCP n.2 del 1° agosto 2012, secondo la quale "La certificazione di qualità ISO 9001, richiamata all'art. 43 del D.Lgs.vo n. 163/06 (e di conseguenza anche la certificazione ambientale ISO 14001, descritta all'art. 44 sempre dello stesso Codice, e la certificazione sicurezza OHSAS 18001 ormai frequentemente richiesta nei bandi di gara), non rientra all'interno dei requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che possono essere oggetto di avvalimento".

Ai sensi del comma 2 dell'art.87 del D. lgs. n.50/2016, qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis nell'attesa dell'attivazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'art.81 del D.lgs. n.50/2016 . Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (link: servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, co. 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

ART. 7 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

7.1. CHIARIMENTI

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it e/o all'indirizzo email vincenzo.dematteis@regionecalabria.it, entro e non oltre **10 giorni precedenti** la data fissata per la presentazione dell'offerta, ore 12:00.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **5 giorni prima** precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.regione.calabria.it/ambiente/sezioneRifiuti_sottosezioneBandi_e_Avvisi.

7.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs.n.50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità al medesimo articolo,

nonché al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dagli operatori economici.

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Unità di Progetto Rifiuti, o con raccomandata A/R o via PEC rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del D.lgs.n.50/2016 in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

7.3. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del D.lgs.n.50/2016 che richiama, tra l'altro, la lettera z) della legge delega (legge n. 11/2016), viene disciplinato il soccorso istruttorio precisando che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione ammontante ad € 3.000,00, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

Sulla base delle offerte pervenute, questa amministrazione provvederà alla formazione di una graduatoria costituita da tanti operatori quanti saranno necessari a saturare l'intero quantitativo di rifiuti da smaltire, giornaliero o totale. Pertanto se la disponibilità di accettazione del rifiuto, giornaliera o totale, del miglior offerente fosse inferiore alle esigenze di smaltimento, questa Amministrazione regionale, per la parte residuale, ricorrerà al secondo classificato e così via sino al soddisfo dell'esigenza regionale, riservandosi il diritto insindacabile di stipulare uno o più contratti con uno o più operatori, a seconda delle eventuali esigenze urgenti che dovessero presentarsi, anche in tempi successivi;

l'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Dlgs n. 50/2016.

Il quantitativo di rifiuti da smaltire, relativo ad ogni singolo codice CER, assegnato a ciascun operatore economico con la stipula del contratto, sarà deciso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, sulla base delle proprie esigenze ed i quantitativi assegnati devono intendersi presuntivi. All'affidatario saranno riconosciute le spettanze derivanti dalle quantità effettivamente smaltite, anche ove durante la fase

operativa intervengano variazioni delle quantità conferite per sopraggiunti interventi normativi e/o amministrativi.

In relazione alla particolare situazione dello stato di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria, i quantitativi riportati al punto 4.1 sono solo indicativi e le necessità di smaltimento potranno anche non essere continuative. Pertanto nell'ambito del periodo contrattuale, lo smaltimento potrà avvenire a singhiozzo, con delle interruzioni e delle riprese secondo le esigenze della Regione, che saranno tempestivamente comunicate nel corso dello svolgimento del servizio.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 1. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Il Dipartimento Ambiente e Territorio, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le spese relative alla *stipulazione del contratto* e le spese relative alla *pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali*, secondo le modalità di cui all'articolo 72 del D. Lgs. n.50/2016, sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi del comma 11 art.216 del D.lgs n.50/2016.

Nel caso che le "*Informazioni Antimafia*" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, che sarà garantita dall'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata in sede alla gara.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per l'importo e secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011 che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul profilo del committente, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Per poter partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la relativa domanda di partecipazione, redatta secondo il Fac-simile allegato (All. n.1), in un plico chiuso con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la chiusura originaria e la segretezza del contenuto, nonché ad escludere qualsiasi manomissione.

In esecuzione delle previsioni contenute nel Decreto a contrarre **DDG n. 11974 del 11/10/2016** in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 il plico dovrà pervenire entro le **ore 12:00 del 30/11/2016** pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni ed il protocollo apposti dall'Ufficio competente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

8.1 CONTENUTO DEL PLICO

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno :

- denominazione del soggetto offerente;
- la seguente dicitura:

“Gara per l'affidamento del servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti autorizzati di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai Codici CER: 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, 20.03.03 e 20.03.99”. CIG: 6567177DE3

- il giorno e l'ora di scadenza della gara;
- numero telefonico, numero di fax e indirizzo PEC al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:

Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore Rifiuti

Cittadella regionale – località Germaneto - 88100 Catanzaro

Il plico conterrà n. tre buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che la contraddistingue e precisamente:

- Busta 1 -Documentazione amministrativa
- Busta 2 - Documentazione tecnica
- Busta 3- Offerta economica

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i termini di cui al bando, con recapito a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati

di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N. 1)

Nella busta n. 1 riportante all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e gli estremi del concorrente, dovranno essere inserite:

- **Domanda di partecipazione** redatta secondo il fac.simile Allegato 1 recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore;
- **autodichiarazione** sottoscritta anche in forma congiunta resa ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.vo n. 50/2016, in conformità al modello di DGUE, recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, attestante:
 - informazioni sull'operatore economico in forma singola o associata (in quest'ultimo caso viene compilato un modello distinto per ogni operatore interessato);
 - il possesso dei requisiti di ammissione generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica-organizzativa di cui all'art. 83 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

A tal fine il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere il "MODELLO DGUE – sul portale del simap link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> , avendo cura di compilare le seguenti parti pertinenti:

- Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice;
 - Parte II. Informazioni sull'Operatore economico: sezioni A,B,C;
 - Parte III. Motivi di esclusione: sezioni A,B,C;
 - Parte IV. Criteri di selezione: sezioni α ,A,B,C e D;
 - Parte VI. Dichiarazioni finali
- **Autodichiarazioni** rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, secondo il fac.simile Allegato 3, relative all'insussistenza di motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;

La **busta 1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)** dovrà altresì contenere:

- **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- copia del capitolato speciale timbrato e firmato in ogni pagine in segno di condivisione e accettazione di tutte le clausole in esso incluse;
- **Garanzia provvisoria** a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (art.93 del D. lgs n.50/2016) pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta prestata con le modalità e secondo le riduzioni di cui all'art 93 del D. Lgs. 50/06 e s.m.i. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma spettante a **titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto**, il cui CIG **6567177DE3**. Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it> .Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.

Valgono le seguenti precisazioni:

- 1) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera u) del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.
- 2) limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, deve essere allegato:
 - se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle prestazioni o della quota di prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario; in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D. lgs. n.50/2016 e dei requisiti di cui all'art.83 del D. lgs. n.50/2016 distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- 3) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016, si rinvia al paragrafo dedicato esplicitamente all'Avvalimento.

Ulteriori dichiarazioni contenute nell'allegato 3:

- che non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall'80 del D.lgs. n. 50/2016;
- che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14 della legge n.383/2001 e s.m.i. in quanto: non si è avvalsa dei piani di emersione oppure in alternativa si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.13 comma 1 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248/2006;
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.41 del d. lgs n.198 dell'11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art.44, comma 11 del D. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- che l'impresa, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 relativo all'inserimento dei paesi inserite nelle c.d. "black list": non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list, oppure in alternativa ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list e, non sussiste la causa di esclusione essendo in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010 n.78);
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- di acconsentire a che, qualora il mancato ottenimento di un'autorizzazione non consenta di dare

- corso al servizio e ciò non sia imputabile all'appaltatore, ad esso saranno riconosciute le spese effettivamente sostenute e debitamente giustificate e che nessun altro compenso verrà richiesto né sarà riconosciuto, nemmeno a titolo risarcitorio.
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
 - garantire il rispetto del “Patto di Integrità” approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta Regionale n. 368 del 29.09.2014;
 - di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
 - **indicazione, ai sensi del comma 6 dell'art.105 del D. lgs. n.50/2016, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara,della terna di subappaltatori di cui intende avvalersi, qualora ricorrerà al subappalto.**

Resta inteso che nessun dato riferito all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nel plico.

Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'Impresa concorrente stessa. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di documenti e/o dichiarazioni redatte su più pagine, le stesse potranno essere sottoscritte solo nell'ultima pagina a condizione che tali pagine siano unite tra loro in modo da formare un unico documento.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse dovranno essere accompagnate da traduzioni giurate.

Potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecnico-economiche e commerciali di uso comune.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs.n. 50/2016 , l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono

motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento come ivi descritto, dovrà produrre all'interno del plico contenente la **Documentazione amministrativa**, la seguente ulteriore documentazione:

- **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente:
 - attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intenda avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta:
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 compilando il modello DGUE per le parti pertinenti;
- **Dichiarazione** con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente, verso la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio- Settore Rifiuti a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto/i le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **Dichiarazione** con cui l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
- **Ulteriore documentazione:**
 - copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del/i Contratto/i;
 - in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo Gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel Gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

REGOLE SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI RTI E CONSORZIO COSTITUITI/ENDI

Fermo quanto previsto dai requisiti di ammissione e partecipazione, dovranno essere rispettate le condizioni di seguito elencate oltre a quanto precisato in merito alle modalità di presentazione della **domanda di partecipazione alla gara.**

A pena di non ammissibilità:

- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice dei contratti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;
- in caso di RTI o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa), conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- nell'offerta, ai sensi dell'art.48 D.lgs. n. 50/2016 devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA N.2)

Nella busta “2” riportante la dicitura esterna “Documentazione Tecnica” e gli estremi del concorrente, dovranno essere contenute una **relazione** e la **documentazione probatoria** necessarie a dimostrare la conformità dei servizi offerti alle specifiche tecniche minime richieste dal Capitolato speciale d'appalto e necessarie all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente procedura di gara.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) saranno valutate esclusivamente le relazioni inferiori o pari alle 6 pagine (3 pagine bifacciali), carattere minimo 11 (eventuale: fatto salvo grafici, documenti tecnici, ecc. richiamati nella relazione e modelli da allegare in formato digitale);
- 2) nell'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, in alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica contenuta nella busta “3” Offerta economica;
- 3) la documentazione deve essere presentata a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
- 4) i documenti prodotti dalle Imprese comunitarie devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea
- 5) la relazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria in caso di riunione di Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le Imprese riunite in caso di riunione di Imprese non ancora formalmente costituita.

C) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N.3)

Nella busta N. 3” riportante la dicitura esterna “Offerta Economica” e gli estremi del concorrente deve essere contenuto:

- l'offerta economica, redatta sottoforma di dichiarazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 deve contenere le seguenti informazioni:

- ❖ Denominazione del concorrente col relativo codice fiscale/partita IVA;
- ❖ Qualifica dell'offerente sottoscrittore;
- ❖ Ribasso percentuale offerto che il concorrente intende applicare rispetto all'importo a base d'asta;
- ❖ Dichiarazione di avere tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ed esplicitazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei costi del personale;
- ❖ Impegno a mantenere ferma l'offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione e dichiarazione di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 (centoottanta) giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di un formale atto di revoca.

Valgono le seguenti precisazioni per la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3:

- a) deve essere redatta in bollo;
- b) deve indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
- c) deve essere datata e sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente.

In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, che deve essere trasmessa alla SA unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l'esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme);

- d) il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni in lettere.
- e) limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le Ditte raggruppate nei confronti della SA.

8.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la cui valutazione dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n.50/2016 composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara.

Saranno utilizzati i seguenti criteri e sub-criteri:

TABELLA ELEMENTI

Descrizione		Punteggi
1	Livello tecnologico impianto	60
2	Prezzo offerto	40
Totale		100

1.1 Tecnologia impiantistica			Punteggio	Peso	Max	
A	A1	Impiego di tecnologie aerobiche	4	30	60	
	A2	Impiego di tecnologie anaerobiche	10			
	A3	Produzione di digestato/compost certificato da Enti accreditati (es. CIC)	16			
1.2 Utilizzo di fonti rinnovabili nello stabilimento (*)						
B	B1	Utilizzo di fonti rinnovabili all'interno del proprio stabilimento (*):	--	30		
	B2	a totale/parziale copertura del proprio fabbisogno (elettrico e termico)	--			

(*) il concorrente dovrà predisporre idonea documentazione attestante il fabbisogno complessivo necessario, e quello coperto da fonti rinnovabili.

Per l'individuazione del punteggio da assegnare a ciascun concorrente, si procederà come appresso.

1) Subcriterio tecnologia impiantistica

Sulla scorta della documentazione presentata da ciascun concorrente, volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni per cui si ha diritto ad un determinato punteggio, la commissione attribuirà preliminarmente a ciascun concorrente il punteggio proveniente dalla sommatoria dei punteggi acquisiti per ciascun requisito P(a). Detti punteggi saranno rapportati al punteggio massimo conseguito attraverso la seguente formula:

$$C(a) = W \times V(a)$$

Dove

C(a) = indice di valutazione rispetto al criterio

W = punteggio attribuito al criterio

V(a) = P(a)/P(a), max

P(a) = punteggio conseguito dal concorrente (i-esimo), quale somma dei sottopunteggi conseguiti per ciascun requisito;

P(a), max = punteggio massimo conseguito dai concorrenti.

2) Subcriterio requisiti utilizzo fonti rinnovabili

Sulla scorta della documentazione presentata da ciascun concorrente, la commissione determinerà preliminarmente per ciascun concorrente, la percentuale Perc(a) di fabbisogno energetico (elettrico e termico) coperto con l'utilizzo di fonti rinnovabili rispetto al fabbisogno complessivo. Quindi determinerà il punteggio da attribuire a ciascun concorrente applicando la seguente formula:

$$C(a) = W \times V(a)$$

Dove

C(a) = indice di valutazione rispetto al criterio

W = punteggio attribuito al criterio

V(a) = Perc(a)/Perc(a), max

P(a) = percentuale conseguito dal concorrente (a)

P(a), max = percentuale massimo conseguito dai concorrenti.

In definitiva, per quanto riguarda la valutazione dell'offerta tecnica, verrà determinata una graduatoria, per cui ogni offerente avrà un punteggio dato dalla somma Sa(i) dei punteggi attribuiti per ogni sub-criterio precedentemente riportato.

Il concorrente dovrà produrre apposita relazione descrittiva della tecnologia impiantistica. In essa dovrà allegare idonea e dettagliata documentazione a comprova della tecnologia impiantistica, dell'eventuale possesso di marchi di qualità (p.e. CIC, ecc), in ordine al fabbisogno energetico complessivo del proprio stabilimento ed a quello soddisfatto da fonti energetiche rinnovabili.

Il fabbisogno energetico dovrà essere dimostrato attraverso una dettagliata analisi delle potenze elettriche e termiche presenti nello stabilimento.

Alla relazione descrittiva deve essere allegato:

Una planimetria generale dell'area d'impianto, con l'indicazione di tutti i punti di consegna della fornitura di energia nonché delle potenze elettriche e termiche installate;

Uno schema a blocchi delle potenze energetiche installate, dalla consegna al macchinario di utilizzazione;

- una tabella riepilogativa dei consumi energetici annui, da cui emerga chiaramente la ripartizione tra il fabbisogno energetico soddisfatto da fonti energetiche tradizionali, e quello da fonti rinnovabili.

L'offerta tecnica non può essere oggetto di regolarizzazione.

Si raccomanda la produzione di una chiara Relazione poiché l'offerta tecnica non potrà essere oggetto di regolarizzazione.

In merito all'**offerta economica**, invece, si terrà conto del seguente metodo di calcolo:

$$C(a)_{OFF ECON} = W_i * V(a)_i$$

dove:

C (a)OFF ECON = indice di valutazione dell'offerta economica (a);

W_i = punteggio attribuito al requisito "offerta economica", pari a 40;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, e dato da:

$$V(a)_i = R(a)_i / R_{max}$$

dove:

- R (a) _i = ribasso unico percentuale offerto dall'_i-esimo concorrente;

- R_{max} = ribasso unico percentuale massimo offerto.

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore.

Pertanto, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato applicando la seguente formula:

$C(a) = \text{Somatoria } S(a)_i + C(a) \text{ OFF ECON}$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (a);

$S(a)_i$ = punteggi attribuiti nella valutazione tecnica per l'i-esimo concorrente;

$C(a) \text{ OFF ECON}$ = indice di valutazione dell'offerta economica (a).

8.3 COMMISSIONE DI GARA

In attesa dell'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata, ai sensi del comma 12 dell'art.216 del D. lgs n.50/2016, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del codice dei contratti. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. La Commissione così nominata dalla Stazione Appaltante, procederà pertanto, all'esame delle domande pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, il **05/12/2016 ore 10:00**, in seduta pubblica.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno il giorno prima della data fissata.

In prima seduta il soggetto incaricato procederà, verificatane l'ammissibilità, all'apertura dei plichi.

Si proseguirà con l'esame della Busta 1, delle domande di partecipazione e della documentazione a corredo delle stesse, pervenute nel termine stabilito dal bando, al fine di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale previsti nel Bando di gara.

I concorrenti la cui documentazione sia trovata non conforme alle prescrizioni di gara saranno esclusi dalla procedura.

Si procederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art.80 del D. lgs. N.50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di

reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le predette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del D. lgs. n.50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale .

Al termine delle operazioni relative all'esame della busta 1, l'apposita Commissione Giudicatrice procederà all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica busta 2.

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute, sulla base della documentazione contenuta nella busta "2" – Documentazione tecnica – procede:

- a) a verificare, in seduta pubblica, la rispondenza della documentazione tecnica presentata in relazione a quanto chiesto dagli atti di gara. In caso di violazione delle disposizioni di gara, la Commissione dispone l'esclusione della Ditta;
- b) all'assegnazione, in seduta riservata, dei punteggi tecnici con le modalità ed i criteri previsti e (Criteri di valutazione delle offerte) al presente Disciplinare. All'uopo la Commissione può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara, ecc...) che sono ammessi con la sola formula "a domanda risponde" senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione.

Ultimate tali operazioni, la Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora che saranno preventivamente comunicati agli operatori economici ammessi alle fasi successive della procedura di gara di che trattasi, all'esame della Busta n.3, contenuta nei plichi delle Imprese non escluse dalla gara, e, a seguito della verifica della regolare formulazione dell'offerta secondo le indicazioni fornite con il presente disciplinare, si procederà, per le offerte risultate ammissibili, alla formazione di una graduatoria delle imprese applicando la formula precedentemente indicata:

$$C_{(a)} = \sum S_{(a)i} + C_{(a)OFF ECON}$$

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. lgs. n.50/2016 la valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti e qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, alle Imprese per le quali sia stata riscontrata la predetta anomalia, saranno richieste le giustificazioni relative alle voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione ai sensi del predetto articolo.

Il corrispettivo sarà pagato a misura, sulla scorta del rifiuto effettivamente trattato e recuperato. Di tutte le operazioni di gara sarà data prova mediante apposito verbale che verrà redatto ogni qualvolta si riunirà la Commissione Giudicatrice.

ART. 9 GARANZIE

Ai sensi dell'art.93 del D. lgs n.50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo posto a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante prescrive che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e dell'eventuale rinnovo sono soggette alle riduzioni secondo i casi e le modalità previste dal comma 8 dell'art.93 del D. lgs n.50/2016. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art.103 del D.lgs n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi e può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore dell'operatore economico individuato sulla scorta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 c. 2 del codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016. Esso dunque risulterà primo nella graduatoria sopra citata e sarà utilizzato sino ad esaurimento della capacità offerta. Pertanto se la disponibilità di accettazione del rifiuto, giornaliera o totale, del miglior offerente fosse inferiore alle esigenze di smaltimento, questa Amministrazione regionale ricorrerà, per la parte residuale, al secondo classificato e così via sino al soddisfo dell'esigenza regionale, riservandosi il diritto insindacabile di stipulare uno o più contratti con uno o più operatori, a seconda delle eventuali esigenze urgenti che dovessero presentarsi, anche in tempi successivi.

Ai sensi dell'art.94 del D. lgs n.50/2016, gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;
- b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

Ai sensi dell'art.33 del D. lgs. N.50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente nei termini indicati dalla stazione appaltante, in mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti. In conformità a quanto previsto dall'art.32 del D. lgs n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà prevedere:

- l'indicazione del proprio responsabile del servizio con recapito del telefono, radiomobile fax, mail e pec;
- a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nel corrispondente articolo del presente disciplinare. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dal codice dei contratti;
- polizza assicurativa- o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO ;
- in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato;
- ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.32 del D. lgs. n. 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità, sarà emanato decreto di aggiudicazione definitiva. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei casi previsti dal comma 10 del suddetto articolo e comma 11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art.71 co.2 DPR 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- mancata presentazione della cauzione definitiva;
- mancata presentazione della documentazione richiesta;
- esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2, D.P.R. 445/2000;
- mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- mancato inizio del servizio, in caso di consegna sotto riserva di legge, da parte dell'impresa aggiudicataria;

il Committente dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il Committente avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate. La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza lavoro.

ART. 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art.31 del D. lgs n.50/2016, il funzionario Ing. Vincenzo De Matteis.

ART. 12. IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con l'indicazione dei turni di reperibilità) che dovrà coordinarsi con il referente della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.

Il predetto Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità in qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico resi disponibili preventivamente alla Stazione Appaltante dalla ditta affidataria, affinché quest'ultima possa disporre con tempestività ed urgenza quanto disposto dalla stessa Stazione Appaltante. Pertanto il responsabile delle singole ditte affidatarie dovrà fornire a tal fine l'indirizzo telefonico, sia relativo alla linea fissa che radiomobile (cellulare), nonché del fax e l'indirizzo di posta elettronica e-mail e pec. Il recapito fax dovrà essere attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana compresi i festivi, il recapito telefonico di rete fissa dovrà essere attivo durante i normali orari di ufficio e il recapito telefonico cellulare dovrà essere attivo sia di giorno che di notte. Le comunicazioni nei confronti delle ditte affidatarie effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail certificata. La ditta affidataria è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile. Il responsabile della ditta affidataria verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nelle relazioni con la Stazione Appaltante la ditta affidataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 . MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio, la ditta affidataria dovrà rispettare le modalità tecniche ed operative specificate dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito al ricorrere delle condizioni di legge con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile. Si precisa altresì che qualora si intenda ricorrere al subappalto, ai sensi del comma 6 dell'articolo suddetto del codice dei Contratti l'operatore economico ha l'obbligo di indicare **la terna dei subappaltatori** di cui si avvale, essendo l'appalto in oggetto di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso i subappaltatori dovranno rendere le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 5 del D. lgs. n.50/2016.

ART. 16 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Committente e l'Impresa sarà competente il foro di Catanzaro. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.